



REPUBBLICA ITALIANA

la

CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia

I Collegio

composto dai seguenti magistrati:

PRESIDENTE: dott. Antonio Caruso
CONSIGLIERE: avv. Fabrizio Picotti (relatore)
CONSIGLIERE: dott.ssa Emanuela Pesel

Deliberazione del 18 settembre 2018

concernente il controllo eseguito sull'osservanza degli obblighi di finanza pubblica nell'esercizio 2015 da parte del Comune di Raveo e sulla regolarità del risultato di amministrazione al 31.12.2015 alla luce del riaccertamento straordinario dei residui operato con riferimento alla data del 1.1.2015.

Visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modifiche e integrazioni (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia);

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti e successive modifiche e integrazioni;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, così come modificato dal decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di funzioni di controllo della Sezione regionale della Corte dei conti;

viste le leggi regionali che disciplinano il coinvolgimento negli obiettivi di finanza pubblica degli Enti locali della regione e la graduale applicazione in regione della nuova disciplina contabile "armonizzata" di cui al d.lgs. 118/2011, come successivamente modificato, e in particolare l'art. 12 della legge regionale 30 dicembre 2008 n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni nonché l'art. 14 della legge regionale 30 dicembre 2014 n. 27;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e in particolare gli artt. 148 e 148 bis, come modificati e introdotti dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012";

visto l'articolo 1, comma 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria per il 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli Enti locali di inviare alle

ARRIVO

ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE PARCO COLLINE CARNICHE
Protocollo
Protocollo N.0011382/2018 del 26/09/2018
Documento Principale

Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti relazioni in ordine ai bilanci di previsione e ai rendiconti degli Enti medesimi;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 22/SEZAUT/2016/INPR del 30 maggio 2016, con la quale sono state approvate le linee guida per la redazione delle relazioni e i questionari per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, relativi al rendiconto 2015 degli enti locali;

vista la deliberazione di questa Sezione, in adunanza plenaria, n. 11 del 7 febbraio 2018, avente per oggetto l'approvazione del programma delle attività di controllo per l'anno 2018;

vista l'ordinanza presidenziale n. 12/2018 del 14 marzo 2018 relativa alla competenza e alla composizione dei Collegi della Sezione;

esaminata la relazione di cui al suddetto comma 166, inoltrata alla Sezione dall'organo di revisione del Comune di Raveo in ordine al rendiconto 2015, nonché quelle relative ai rendiconti del 2013 e del 2014;

esaminate in particolare, per quanto di interesse, la delibera della Giunta comunale di Raveo n. 30 del 27.6.2015 con cui è stato approvato il riaccertamento straordinario dei residui all'1.1.2015 e le risultanze di rendiconto della gestione contabile del Comune di Raveo per gli esercizi 2013, 2014 e 2015;

viste e considerate le risultanze istruttorie e in particolare le note istruttorie 5 marzo 2018 n. 978 e 13 aprile 2018 n. 1297 della Sezione nonché le risposte alle richieste istruttorie della Sezione prodotte dall'Organo di revisione con note del 13.11.2017 e del 26.3.2018 e, per conto del Comune, del titolare della P.O. del servizio economico finanziario convenzionato del 26.4.2018;

vista l'ordinanza presidenziale n. 47 del 17 settembre 2018 con la quale è stato convocato il I Collegio;

udito in camera di consiglio il Magistrato istruttore e relatore cons. avv. Fabrizio Picotti premesse le seguenti considerazioni in ordine a:

1) Profili sistematici e metodologici del controllo.

L'odierno controllo viene esercitato alla stregua degli indirizzi assunti dalla Sezione nel suo programma annuale di attività, il quale, in relazione all'avvio della "contabilità armonizzata" di cui al d.lgs. 118/2011 e successive modifiche, ha posto in evidenza l'importanza di un riscontro di appropriatezza nell'elaborazione del riaccertamento straordinario dei residui, operato con riferimento alla data del 1.1.2015, quale presupposto della regolarità e dell'attendibilità delle risultanze del rendiconto 2015 e, a seguire, delle risultanze contabili degli esercizi successivi.

In questo quadro, la Sezione ha svolto un'attività istruttoria finalizzata alla verifica degli equilibri di bilancio e della regolarità del risultato d'amministrazione del Comune al 31.12.2015, controllando in particolare, oltre alla regolarità del riaccertamento straordinario dei residui al 1.1.2015, che i pregressi vincoli contabili del risultato di amministrazione del rendiconto degli esercizi 2013 e 2014 fossero stati rispettati ai fini della determinazione del risultato d'amministrazione del 2015 e della sua scomposizione nelle diverse parti previste dalla disciplina contabile. Il controllo ha cioè conseguentemente mirato a verificare che la parte libera e

disponibile dell'avanzo finanziario al 31.12.2015, ove esistente, fosse effettivamente tale.

L'odierna deliberazione deve però tener conto di due circostanze che ne condizionano il contenuto: a) da un lato il lasso di tempo trascorso dagli atti e risultanze contabili del presente controllo (rendiconto 2015); b) dall'altro del fatto che le risultanze delle gestioni successive al 2015 al momento sono ancora in iniziale fase istruttoria ai fini del controllo della loro regolarità e attendibilità. Per altro verso pare necessario non differire ulteriormente la comunicazione all'Ente delle risultanze dei controlli esercitati dalla Sezione, specie in considerazione delle criticità che si delineano in relazione all'approssimazione con cui risulta eseguito il riaccertamento straordinario dei residui alla data del 1.1.2015.

Per questi motivi il controllo per un verso si fa carico di segnalare al Comune la correzione solo relativamente a esiti e procedure le cui irregolarità sono idonee a ripercuotersi effettivamente sulle gestioni successive; per altro verso le decisioni che la Sezione assume con la presente deliberazioni dovranno essere rapportate agli esiti dei controlli della Sezione sui successivi esercizi.

2) Esiti del controllo su atti precedenti al rendiconto 2015 e al riaccertamento straordinario dei residui.

Alla luce di quanto sopra precisato è opportuno premettere che alcune irregolarità emergenti dall'odierno controllo riguardano situazioni contingenti o comunque legate al tempo e alle risultanze contabili del momento in cui sono venute a esistenza. Si pensi alla determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità, che è strettamente collegata allo stato e alla "salute" dei crediti esistenti in un certo momento storico. A distanza di due esercizi e a fronte di una situazione di fatto che eventualmente si può essere sensibilmente evoluta, la rilevazione di un errore nella sua quantificazione impone, a giudizio di questa Sezione, più un approfondimento sulle cause dell'errore, al fine di evitare il ripetersi dell'errore stesso e di disporre una correzione attuale ed efficace, piuttosto che una corretta formale rideterminazione del fondo riferita al 2015, in relazione a una situazione creditoria che non sia più attuale. Un discorso analogo potrebbe essere svolto con riferimento all'inosservanza dei vincoli di cassa.

Si richiamano in questa sede le ampie considerazioni istruttorie svolte dalla Sezione con le note richiamate in epigrafe.

Agli odierni fini si deve infatti considerare che per i motivi evidenziati nella nota istruttoria della Sezione n. 1297 del 13 aprile 2018 nel risultato di amministrazione al rendiconto del 2013 di + € 87.537,64 comprendente, oltre a un importo vincolato di € 8.000,00, una parte libera di € 79.537,64, non sono stati considerati tra i vincoli del risultato di amministrazione il saldo derivante dalla gestione in conto residui di parte capitale, pari a + € 27.294,02, e il saldo derivante dalla gestione di competenza in conto capitale, pari a + € 7.161,81 che dunque andrebbero ora inseriti, nell'importo complessivo di € 34.455,83, nella parte destinata agli investimenti e/o vincolata del risultato di amministrazione.

Analogamente, pur prendendo atto delle argomentazioni svolte dall'Organo di revisione e dal Comune, nel rendiconto 2014 non risulta valorizzata la destinazione a vincolo generico o specifico in conto capitale dell'importo di + € 20.879,79, corrispondente al saldo della gestione

di competenza di parte capitale.

2a) Il riaccertamento straordinario dei residui (ex art. 3, comma 7, del d.lgs. 118/2011 e s.m.i.)

La documentazione disponibile sul riaccertamento straordinario dei residui (deliberazione della Giunta comunale di Raveo n. 30 del 27.6.2015) è stata completata dalla nota dell'organo di revisione del 13.11.2017, prot. della Sezione n. 3177 del 13.11.2017, trasmessa in esito a richiesta istruttoria.

Dagli atti acquisiti al controllo emerge che il Comune non ha operato alcuna cancellazione definitiva di residui attivi e passivi a fronte dell'accertamento dell'insussistenza di obbligazioni giuridicamente perfezionate sia sul lato attivo sia su quello passivo.

Ha invece operato reimputazioni tanto di residui attivi quanto di residui passivi, agli esercizi in cui essi sono esigibili. Peraltro tali reimputazioni sono state tutte riferite al solo anno 2015. Come si dirà di seguito il risultato di tale reimputazione ha generato un saldo della gestione 2015 di parte capitale di € 244.594,29, che si presenta anomalo rispetto agli ordinari esiti delle gestioni annuali. Sulla base delle attuali risultanze istruttorie ciò sarebbe la conseguenza di una totale iscrizione nella competenza 2015 dei residui alla data del 31.12.2014.

2b) Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione alla data del riaccertamento straordinario dei residui (1° gennaio 2015)

Il risultato di amministrazione al 1.1.2015 è pari al saldo negativo di - € 81.893,65. Trattasi peraltro di mero disavanzo tecnico, imputabile alla differenza negativa, separatamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, tra i residui passivi e i residui attivi eliminati in quanto reimputati agli esercizi in cui sono esigibili (tale differenza negativa, infatti, dovrebbe essere teoricamente assorbita negli esercizi di reimputazione, in questo caso, interamente nel 2015).

2c) Analisi della composizione del risultato di amministrazione al 1.1.2015

Il prospetto allegato 5/2 espone un valore pari a zero per le parte accantonata, per la parte vincolata e per la parte destinata agli investimenti.

Relativamente alla parte accantonata, il prospetto allegato 5/2 al PC non espone alcun accantonamento, neanche al Fondo crediti di dubbia esigibilità, pur potendosi dedurre l'esistenza di un irregolare accantonamento di € 4.550,00 corrispondente al fondo svalutazione crediti al 31.12.2014.

3) Esiti del controllo sul RENDICONTO 2015

3a) Analisi del risultato della gestione di competenza corrente

Il saldo della gestione di competenza di parte corrente, come calcolato nel questionario-linee guida rendiconto 2015, ammonta a + € 12.324,09; tuttavia tale saldo è stato calcolato con il fondo pluriennale vincolato iniziale di parte corrente pari ad € 15.026,90 (avrebbe dovuto invece essere pari a € 0,00 in base alle risultanze del riaccertamento straordinario dei residui), mentre il dato degli impegni confluiti al fondo pluriennale vincolato di parte corrente, che, in base al questionario 2015 e alla relazione dell'organo di revisione al rendiconto 2015 sarebbe pari ad € 15.026,90, è stato computato per l'importo di € 0,00. Conseguentemente il saldo

corretto della gestione della competenza di parte corrente ammonterebbe a - € 17.729,71 (come peraltro risulta anche nella relazione dell'organo di revisione al rendiconto 2015) e rappresenta il -2,34% del totale delle entrate dei titoli I, II e III.

Sul punto l'organo di revisione nella nota del 26 marzo 2018 ha precisato che: "A quanto già dettagliatamente asserito dalla Corte si aggiunge che la relazione del Revisore per l'esercizio 2015 ha evidenziato che *"il principio dell'equilibrio di bilancio prevede che: nel sistema di bilancio di un'amministrazione pubblica, gli equilibri stabiliti in bilancio devono essere rispettati considerando non solo la fase di previsione, ma anche la fase di rendicontazione come prima forma di controllo interno, concernente tutti i flussi finanziari generati dalla produzione, diretta o indiretta e quindi effettuata anche attraverso le altre forme di gestione dei servizi erogati e di altre attività svolte"*. Il revisore ha altresì evidenziato anche in via prospettica la difficoltà oggettiva dell'ente di perseguire il saldo positivo di parte corrente.

La Sezione segnala inoltre che nella nota istruttoria prot. n. 1297 del 13 aprile 2018 l'ente è stato invitato a non sottovalutare le consolidate difficoltà al raggiungimento dell'equilibrio di parte corrente. L'ente non ha prodotto osservazioni in merito.

3b) Analisi del risultato della gestione di competenza di parte capitale

Il saldo della gestione di competenza di parte capitale, come calcolato nel suddetto questionario, ammonta a + € 366.251,75; tuttavia tale saldo è stato calcolato con il fondo pluriennale vincolato iniziale di parte capitale (che dovrebbe essere pari a € 0,00 in base alle risultanze del riaccertamento straordinario dei residui) pari ad € 60.828,73, mentre il dato degli impegni confluiti al fondo pluriennale vincolato di parte capitale, che, in base al questionario 2015 e alla relazione dell'organo di revisione al rendiconto 2015, avrebbe dovuto essere indicato in € 60.828,73, è stato computato per l'importo di € 0,00. Conseguentemente il saldo corretto ammonterebbe a + € 244.594,29 (come peraltro risulta anche nella relazione dell'organo di revisione al rendiconto 2015).

Il saldo suddetto, pari a + € 244.594,29, risulta essere finanziato da entrate del titolo IV e/o del titolo V e conseguentemente, salvo quanto di seguito esposto, dovrebbe alimentare nuovi vincoli (nella parte vincolata e/o nella parte destinata agli investimenti) del risultato di amministrazione al 31.12.2015.

3c) Controllo del risultato di amministrazione al 31.12.2015.

1) Il risultato di amministrazione al 31.12.2015, come rappresentato nel prospetto 1.2.1, è costituito da un avanzo che ammonta a complessivi € 150.208,97, di cui:

parte accantonata: totale € 9.894,11, relativa all'accantonamento al FCDE

parte vincolata: totale € 16.000,00, di cui:

-vincoli derivanti da trasferimenti: € 16.000,00

parte destinata agli investimenti: € 0,00

parte disponibile: € 124.314,86

2) In relazione alla composizione del risultato di amministrazione al 31.12.2015 si rileva quanto di seguito.

a) *parte accantonata*:

ARRIVO

ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE PARCO COLLINE CARNICHE

Protocollo

Protocollo N.0011382/2018 del 26/09/2018

Documento Principale

L'attenzione si sofferma sui criteri di quantificazione del FCDE.

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione risulta di € 9.894,11. La Sezione, nell'ambito della richiesta istruttoria della Sezione prot. n. 1297 del 13 aprile 2018, ha segnalato che "Il controllo ha inoltre rilevato che non è stato effettuato l'accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità all'1.1.2015 e che non risultano chiari i criteri analitici di computo dell'accantonamento al 31.12.2015. Risulta infatti che sia stato di fatto applicato il metodo semplificato, ma in modo non corretto, in quanto questo metodo presuppone il calcolo con il metodo ordinario a rendiconto dell'accantonamento all'1.1.2015, che, come detto non è stato invece effettuato. Preso atto della modalità non corretta di calcolo, si raccomanda all'ante di calcolare in modo corretto l'accantonamento al FCDE nel prossimo rendiconto da approvare, sempre che nel rendiconto 2016 non si sia nel frattempo già provveduto in tal senso".

Il Responsabile del servizio economico finanziario, nella nota del 26 aprile 2018 (prot. della Sezione n. 1415 del 26 aprile 2018) ha dichiarato: "con riferimento all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, si fa presente che lo stesso è stato calcolato in modo corretto in occasione del rendiconto anno 2016."

b) parte vincolata:

Ammonta ad € 16.000,00 (all'1.1.2015 l'importo della parte vincolata era pari ad € 0,00); tale importo è relativo ai vincoli derivanti da trasferimenti (in base al prospetto 1.2.1. del questionario), ed in particolare, in base al contenuto della deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto 2015, a n. 4 rate di contributo per copertura oneri dei mutui per illuminazione ponte Degano.

c) parte destinata agli investimenti:

La parte destinata agli investimenti al 31.12.2015 è pari ad € 0,00 (così come all'1.1.2015).

Con riferimento alla parte vincolata e alla parte destinata agli investimenti, si evidenzia che non sono stati considerati gli ulteriori vincoli derivanti dalla gestione di competenza in conto capitale del 2015: come già illustrato, il saldo della gestione in conto capitale, pari a + € 244.594,29, risulta essere finanziato da entrate del titolo IV e/o del titolo V e conseguentemente alimenterebbe nuovi vincoli (nella parte vincolata e/o nella parte destinata agli investimenti) nel risultato di amministrazione al 31.12.2015 per pari importo.

La nota dell'organo di revisione non ha risposto sul punto, limitandosi a confermare il saldo come elaborato dalla Sezione ed evidenziato nella richiesta istruttoria.

Il Responsabile del servizio economico finanziario, nella nota del 26 aprile 2018 (prot. n. 1415 del 26 aprile 2018) ha dichiarato: "Con riferimento al saldo della gestione di competenza in conto capitale dell'anno 2015 pari ad € 244.594,29 lo stesso è dovuto alla reimputazione delle sole spese di parte capitale ad esercizi successivi."

d) parte disponibile:

Si rileva un aumento della parte disponibile al 31.12.2015 pari a + € 206.208,51 rispetto all'1.1.2015 (al 31.12.2015 la parte disponibile è pari ad € 124.314,86).

3d) Flussi e risultato di cassa

Nel questionario "rendiconto 2015" (paragr. 1.2.4.2) la cassa è così rappresentata:

fondo cassa complessivo al 31.12.2015	€ 242.960,12
di cui:	
<i>fondi liberi</i>	€ 242.960,12
<i>fondi vincolati</i>	€ 0,00

Si rileva nel questionario suddetto che "Si precisa che l'Ente non ha provveduto alla determinazione della cassa vincolata in base al disposto del p.to 10.6 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato al D. Lgs.vo 118/2011 e come sollecitato più volte dal Revisore anche nella relazione al rendiconto 2015".

Nella relazione dell'Organo di revisione al rendiconto 2015, si rileva che: "Alla data odierna il revisore prende atto che non risulta determinata la cassa vincolata al 1.1.2015. Si ricorda che la determinazione della cassa vincolata deve essere effettuata in ottemperanza al disposto del punto 10.6 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato al D. Lgs.vo 118/2011. Si richiama gli uffici competenti a provvedere al rispetto di tale adempimento, peraltro già sollecitato dal precedente revisore".

L'Organo di revisione nella nota del 26 marzo 2018 ha rilevato che "Il richiamo da parte del revisore all'ottemperamento del disposto di legge è stato effettuato nella relazione del revisore al rendiconto 2015."

Conclusioni sull'articolazione del risultato di amministrazione al 31.12.2015.

L'articolazione del risultato di amministrazione al 31.12.2015, come sopra riportata, non tiene conto dei pregressi vincoli costituiti:

- dagli esiti della gestione 2013 per € 34.455,83 destinati a spese di parte capitale (vincolata e/o destinata agli investimenti);
- dagli esiti della gestione 2014 per € 20.879,79 destinati a spese di parte capitale (vincolata e/o destinata agli investimenti)

e così dell'importo complessivo di € 55.335,62

Inoltre le generiche osservazioni svolte dal Comune nella nota del 26 aprile 2018 circa l'utilizzo di quote del risultato di amministrazione 2016 per spese di parte capitale non risultano allo stato idonee a chiarire e/o a superare le risultanze sopra esposte. In particolare non risulta esplicitata l'originaria natura dell'avanzo destinato a spesa in conto capitale e se siffatta destinazione fosse o meno già avvenuta in ossequio a un autonomo vincolo.

Per quanto riguarda gli esiti della gestione in competenza in conto capitale 2015 (per € 244.594,29) il confronto istruttorio con l'ufficio comunale non è finora valso a chiarire del tutto l'attendibilità di siffatta risultanza e in particolare se essa sia (e in che misura) frutto di una generale reimputazione alla competenza 2015 di tutti i residui di parte capitale esistenti al 31.12.2014. Allo stato, sulla base delle risultanze contabili si dovrebbe ritenere che anche tale importo di parte capitale sia da ritenere interamente vincolato e/o destinato agli investimenti.

Conclusivamente, con le suddette limitazioni di significato e di metodo, il controllo esercitato sul Comune di Raveo presenta, alla data del 31.12.2015, significativi aspetti di criticità per l'esistenza di numerosi segnali di debolezza finanziaria e contabile che si presentano come non occasionali e non momentanei.

Il riferimento è alle non episodiche difficoltà nel raggiungere l'equilibrio di parte corrente (tendenziale sufficienza delle risorse generate dall'esercizio a soddisfare tutte le esigenze di spesa dello stesso esercizio) a causa della presenza di significative componenti di spesa fissa, all'approssimazione con cui è stato gestito il riaccertamento straordinario dei residui al 1.1.2015 (in particolare con riferimento alla generale reimputazione dei residui al 2015 e alla determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità - FCDE) e soprattutto alla mancata valorizzazione delle componenti vincolate e/o destinate del risultato di amministrazione. Risulta trascurata anche l'osservanza dei vincoli di cassa.

Non può essere infine sottaciuto che le iniziali analisi delle gestioni successive al 2015 hanno evidenziato che, alla data della presente delibera, l'ente risulta inadempiente all'obbligo di trasmissione dei dati del rendiconto 2016 alla Banca dati amministrazioni pubbliche (BDAP).

Tutto ciò premesso

- in base agli esiti dell'istruttoria e per i motivi sopra rappresentati;
- visto l'art. 148 bis del d.lgs. 267/2000, secondo cui la Sezione nel caso in cui abbia accertato l'esistenza di squilibri economico finanziari, la mancata copertura di spese, la violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, il mancato rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno assegna al Comune il termine di sessanta giorni per adottare i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio;
- considerato che le irregolarità rilevate influenzano le risultanze del rendiconto al 31.12.2015;
- ritenuta la opportunità di comunicare formalmente all'ente gli esiti del controllo, ancorchè il confronto istruttorio non abbia definitivamente chiarito gli elementi costitutivi del risultato della gestione di parte capitale in conto competenza del bilancio dell'ente al 31.12.2015

Il I collegio, come sopra costituito,

DELIBERA

- di rendere all'Organo consiliare del Comune di Raveo la seguente pronuncia:

"Il Comune di Raveo ha l'obbligo di adottare entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto deposito della presente deliberazione i provvedimenti necessari a ripristinare in bilancio la destinazione a spesa vincolata e/o destinata a investimento della complessiva somma di € 55.335,62 (34.455,83+20.879,79) derivante dagli esiti degli esercizi 2013 e 2014, qualora una tale destinazione non sia già stata attivata negli esercizi successivi al 2015. In quest'ultimo caso dovrà essere fornita adeguata evidenza contabile.

Nello stesso termine ha inoltre l'obbligo di fornire adeguate precisazioni sulla composizione del saldo della gestione di parte capitale in conto competenza dell'esercizio 2015 che alimenta il risultato di amministrazione al 31.12.2015, specificando l'ammontare della parte che deve considerarsi destinata a spesa vincolata e/o destinata a investimento. Anche in questo caso andrà segnalato se una siffatta destinazione sia stata eventualmente operata negli esercizi successivi al 2015. In questa evenienza dovrà essere fornita adeguata evidenza contabile.


Si raccomanda inoltre al Comune l'assunzione di provvedimenti idonei a impostare la gestione del FCDE e della cassa vincolata ai principi della "contabilità armonizzata" di cui al d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni.

I provvedimenti adottati dovranno essere tempestivamente trasmessi alla Sezione per la successiva verifica. Il Comune darà pubblicità alla presente deliberazione nelle forme di legge (art.31 d.lgs 33/2013).”


ORDINA ALLA SEGRETERIA

- di trasmettere copia della presente deliberazione al Consiglio Comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Raveo;
 - di pubblicare la presente deliberazione sul sito web della Sezione e di curare gli adempimenti necessari per la pubblicazione sul sito web istituzionale della Corte dei Conti.
- Così deciso in Trieste nella Camera di Consiglio del 18 settembre 2018.

Il Relatore
Fabrizio Picotti




Il Presidente
Antonio Caruso



Depositata in Segreteria in data
25.9.2018

Il preposto al Servizio di supporto

Sig.ra Leddi Pasian



ARRIVO

ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE PARCO COLLINE CARNICHE

Protocollo

Protocollo N.0011382/2018 del 26/09/2018

Documento Principale